

Spett. le Regione Puglia
Assessorato all'Ecologia
Settore Ecologia – Ufficio VIA
Via delle Magnolie 6/8 - Z.I., 70026 Modugno (BA)

PREMESSA.

Il sottoscritto Dr. Gianvito Armenise, nato a Bari il 14.09.1973 C. F. RMNGVT73P14A662E e residente in Modugno (BA) alla Via G. Verga n° 42 in proprio e quale responsabile del Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione" con sede in Modugno (BA) alla Via Demetrio Scura n° 19 formula le seguenti osservazioni alle «Nuove Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico» ed all'intera documentazione allegata presentata dalla società Ecoenergia srl relativa al progetto ed allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) della centrale di produzione di energia elettrica da CDR e biomasse da realizzarsi in viale dei Fiordalisi nella Zona Industriale A.S.I. di Bari.

Tale documentazione integra quella già presentata in precedenza nell'agosto del 2008 e nel settembre del 2009 e, pertanto, va interpretata ed analizzata nel suo complesso anche in relazione ai richiami espliciti ed impliciti in essa contenuti.

Il presente elaborato si basa su quanto dichiarato dalla società Ecoenergia srl e contenuto nelle pagine che costituiscono lo Studio d'Impatto Ambientale del progetto in esame. È incentrato su di un'analisi che tenta di evidenziare le carenze informative che – a giudizio dello scrivente – sono presenti in modo evidente con riferimento ad alcuni aspetti cruciali e che



Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione"
Via D. Scura, 19 – Modugno
www.azioneetradizione.it – info@azioneetradizione.it

dovrebbero condurre codesto Ufficio a fornire un parere assolutamente negativo alla procedura in corso.

Tuttavia, come sarà possibile comprendere dalla lettura delle pagine seguenti, si ritiene che l'intero procedimento amministrativo debba essere considerato nullo per una serie di gravi e ripetute violazioni formali e sostanziali commesse dalla società proponente ed inspiegabilmente non evidenziate dalla Presidenza di codesto Ufficio malgrado esplicite richieste da più parti avanzate anche in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 25.09.2009.

1. TITOLO PROPRIETÀ E PERMESSO DI COSTRUIRE.

Dalla lettura delle controdeduzioni della società proponente c'è da rimanere basiti ed interdetti innanzi ad una tale confusione giuridica inerente concetti basilari ed elementari di diritto privato. In prima battuta è possibile già scorgere una divaricazione tra il titolo del paragrafo ("Titolo proprietà e permesso a costruire") ed il contenuto dello stesso. Infatti, malgrado la società faccia esplicito riferimento alla nozione di proprietà, l'impianto argomentatorio verte esclusivamente sul concetto di possesso. Evidentemente ai redattori delle Controdeduzioni sfuggono non pochi elementi essenziali di diritto privato. Sarà utile, pertanto richiamarne alcuni in tema di proprietà e possesso.



Il diritto di proprietà è disciplinato dagli artt. 832 e ss. del Cod. Civ. e si sostanzia nel «diritto di godere e di disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo e con gli obblighi fissati dalla legge».

Diverso dal diritto di proprietà è il possesso che, a norma dell'art. 1140 del Cod. Civ. è «il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale». Orbene, mentre il diritto di proprietà che trova una sua fonte addirittura nella Carta Costituzionale rientra nel novero diritti reali, il possesso è una mera relazione di fatto che si instaura tra un soggetto (il possessore) ed il bene e che prescinde dall'esistenza in capo al possessore dell'esistenza di un diritto di proprietà. Infatti, nella realtà sono possibili situazioni di proprietà senza possesso e di possesso senza proprietà. Addirittura, anche un ladro si trova nel possesso materiale della cosa senza esserne – ovviamente – il proprietario che risulta perciò spogliato del possesso sulla cosa rubata.

Richiamati brevemente tali concetti basilari, non si può non sottolineare come i redattori delle Controdeduzioni ammettano di essere nel possesso delle particelle ma nulla dicono in merito all'esistenza del diritto di proprietà delle stesse, conditio sine qua non per poter procedere all'esame del procedimento in questione. Trattasi, come anche solo il buon senso suggerirebbe, di un presupposto necessario, funzionale e propedeutico rispetto al rilascio di un qualsiasi parere in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale.

A ciò si deve aggiungere, altresì, la circostanza di non poco conto che la società proponente non è attualmente titolare di alcun Permesso a Costruire sull'area interessata essendo stati revocati in autotutela dal Comune di



Modugno quelli rilasciati dalla stessa Amministrazione Comunale nel 2003 e nel 2007.

In più, dal 9 ottobre del 2009 i cantieri del costruendo inceneritore sono stati nuovamente posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Bari.

Pertanto, anche alla luce delle sentenze richiamate nelle precedenti Osservazioni depositate in sede di Conferenza di Servizi in data 25.09.2009, si chiede in prima battuta la nullità dell'intero procedimento in corso in quanto il soggetto proponente non appare essere titolato ad eseguire alcuna opera di costruzione sull'area interessata.

2. TOSSICITÀ DELLE CENERI.

Su questo punto focale la società proponente ancora una volta non fornisce adeguate e circostanziate risposte in merito a notevoli dubbi che già sollevammo sin dall'agosto del 2008 e successivamente in sede di Conferenza di Servizi del 25/09/2009. La società continua ad affermare – senza fornire alcuna valida argomentazione probatoria certa ed oggettiva - che le ceneri prodotte dall'attività di combustione saranno certamente prive di qualsivoglia elemento di tossicità. In merito a questo nodo gordiano la società proponente si trincerava dietro una non meglio definita «bibliografia relativa a tali ceneri» che dovrebbe assicurare circa l'assoluta innocuità di tali prodotti della combustione.

All'uopo è doveroso ricordare che l'ISDE (International Society Doctors for Environment) ha recentemente diramato un comunicato stampa nel quale



Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione"
Via D. Scura, 19 – Modugno
www.azioneetradizione.it – info@azioneetradizione.it

si afferma che proprio i dati diffusi da una certa letteratura scientifica sono stati prudentemente e saggiamente stravolti al fine di fornire strumenti «addomesticati» a disposizione dei policy makers che valuterebbero l'assoluta (presunta) trascurabilità degli effetti ambientali degli inceneritori sulla salute umana e sull'ambiente in generale.

Inoltre, ribadiamo ancora una volta un assioma logico ma che evidentemente risulta essere poco comprensibile per la società proponente: la tossicità o l'innocuità delle ceneri dipende da ciò che viene combusto. Poiché la stessa società ha scritto che nessun controllo verrà effettuato in ingresso circa la composizione del CDR salvo una non meglio precisata attività di rimozione magnetica di metalli eventualmente presenti, ne deriva che non si è in condizioni di poter fornire garanzie apprezzabili circa la composizione del CDR e, dunque, dell'assenza di elementi tossici rinvenibili nelle ceneri prodotte. In più, si deve considerare che il CDR sarà fornito dal Consorzio CO. GE. AM. di Conversano partecipato proprio dallo stesso gruppo Marcegaglia.

Su questi aspetti la società proponente preferisce glissare maldestramente non fornendo alcuna seria e plausibile risposta. In più non fornisce alcun riferimento circa la localizzazione geografica degli «impianti regolarmente autorizzati» allo smaltimento delle ceneri. Informazione che, come rilevammo nelle precedenti Osservazioni depositate in sede di Conferenza di servizi del 25/09/2009, non appare irrilevante al fine di valutare nell'insieme la capacità impattante dell'intero ciclo di produzione dell'impianto proposto in merito al tragitto dei mezzi incaricati del trasporto e del loro carico inquinante.



3. UTILIZZO DI AMMONIACA PER RIDURRE GLI NOX - DETERMINA RAPIDA FORMAZIONE DI PARTICOLATO SECONDARIO.

A pagina 26 delle «Controdeduzioni alle Nuove Osservazioni del Pubblico» i redattori del documento ammettono che «l'utilizzo dell'SCR comporta una significativa riduzione dello slip di ammoniaca nelle emissioni dell'impianto, dunque la tecnologia adottata persegue l'obiettivo di ridurre la formazione del particolato secondario, che comunque si ricorda non ha effetti in ambito locale, formandosi a significativa distanza dal punto di emissione».

Appare doveroso - sulla base di quanto dichiarato dalla stessa società proponente - evidenziare l'assoluta assenza di informazioni circa la quantità di slip di ammoniaca formata e l'area in cui avverrà la ricaduta dello stesso. A nulla valgono, infatti, le presunte rassicurazioni circa l'assenza di effetti inquinanti in ambito locale. Si chiede, pertanto, alla società proponente di indicare con esattezza:

- 1) l'area interessata dalla ricaduta dello slip di ammoniaca;
- 2) la quantità dello stesso;
- 3) i criteri seguiti per le determinazioni dei punti precedenti.

4. ACQUISIZIONE DI NULLA OSTA SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI.

La società proponente ha dichiarato a pag. 30 delle «Controdeduzioni alle nuove osservazioni del pubblico» che «l'area oggetto dell'intervento non è sottoposta a vincolo» e che per l'esistenza di eventuali



vincoli paesaggistici si rimanda a quanto già contenuto nel «Documento Integrativo 1: Aggiornamenti e Precisazioni allo Studio di Impatto Ambientale, punto 3.1».

Tuttavia, in merito a questo aspetto, appare doveroso richiamare quanto contenuto nella nota del 18 novembre 2009 prot. n° 8451 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia indirizzata all'Amministrazione Comunale di Modugno con la quale – a seguito di sopralluogo in località Misciano – si rileva che «non risulta (...) essere pervenuto alcun Nulla Osta paesaggistico per la verifica di legittimità del provvedimento» posto che il «cantiere per la realizzazione del progetto (...) insiste su di un'area dichiarata di interesse paesaggistico con D. M. 1.08.1985 pubblicato sul Supplemento ordinario della G. U. n. 30 del 6.02.1986 in quanto facente parte della Lama Balice».

5. CONTRODEDUZIONI ECOENERGIA PRESENTATE OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 11/2001. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PERSONALE INTERPRETAZIONE DEL DETTATO NORMATIVO DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE V. I. A.

Su questi aspetti sarà doveroso richiamare quanto già evidenziavamo nelle precedenti osservazioni presentate in Conferenza di Servizi del 25.09.2009.

La società Ecoenergia srl ha avuto a disposizione un arco di tempo incomprensibilmente più ampio di quello che la Legge Regionale consente. L'art. 12 co. 1 della L. R. 11/2001 dispone testualmente che «entro il termine



di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento» ed il successivo comma 3 recita che «entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate, (...) sono comunicate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni».

Nel luglio del 2008 la società ha ripresentato lo SIA e nei successivi 30 giorni le associazioni, il Comune di Modugno, i comitati, partiti e movimenti hanno presentato le proprie osservazioni nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa regionale in materia. La società proponente ha presentato invece le proprie controdeduzioni ben 11 mesi dopo superando abbondantemente il termine di venti giorni stabilito dalla L. R. 11/2001. La società proponente dichiara che i termini previsti non sono da considerarsi come termini perentori facendo riferimento a quanto evidenziato in Conferenza di Servizi del 25.09.2009. A tal proposito sarà utile ricordare che:

- a) Ecoenergia srl non fornisce argomentazioni giuridiche a sostegno di tale personalissima convinzione circa l'assenza di perentorietà dei termini sanciti dalla Legge Regionale 11/2001;
- b) in data 29.10.2009 chi scrive le presenti osservazioni - congiuntamente al portavoce dl Gruppo dei Verdi di Modugno, Giancarlo Ragnini - ha depositato presso la



- Procura della Repubblica di Bari un esposto per verificare se quanto contenuto nel verbale della Conferenza di Servizi possa costituire un illecito penale limitatamente alle parole pronunciate dal Presidente della Conferenza, Ing. Antonicelli secondo il quale sarebbe «prassi consolidata dell'Amministrazione Regionale valutare le osservazioni anche se pervenute fuori termine (...)»;
- c) con sentenza del T. A. R. Puglia Bari, Sez. I del 18 novembre 2009, n. 2731 il Giudice Amministrativo ha disposto che «l'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni»;
- d) la perentorietà dei termini entro i quali la società proponente avrebbe dovuto presentare le proprie controdeduzioni è altresì rinvenibile dal dettato del successivo art. 13 co. 1 della L. R. 11/2001, il quale dispone testualmente che «conclusi gli adempimenti prescritti nei precedenti articoli e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri della Provincia, dei Comuni e degli enti di gestione di cui all'articolo 11, comma 4, l'autorità competente delibera la VIA esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate (...)».



Tutto ciò costituisce, a parere di chi redige le presenti osservazioni, una palese violazione del principio di imparzialità, di legalità, di economicità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione che impone tempi certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Per quanto sopra evidenziato, pertanto, si chiede nuovamente la nullità dell'intera procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e la verifica di eventuali comportamenti tenuti da funzionari pubblici contrari alle norme penali attualmente vigenti.

6. MANCANZA DEI RISULTATI DELL'ANALISI ECONOMICA DI COSTI E BENEFICI. ASSENZA DI UN PIANO INDUSTRIALE.

Come già evidenziammo nelle precedenti Osservazioni depositate in sede di Conferenza di Servizi del 25.09.2009, l'intero SIA e le successive integrazioni presentate dalla società proponente risultavano carenti di un'analisi fondamentale ai fini di una valutazione esaustiva circa la convenienze del progetto. In particolare, si rimarcava l'assenza dei "risultati dell'analisi economica di costi e benefici", così come previsto dalla Legge Regionale 11/2001 all'art. 8 co. 1 lett. f). Come già evidenziato nel precedente documento, la ratio della previsione legislativa assume una valenza strategica al fine di poter comprendere - anche da un punto di vista economico - la fattibilità della proposta d'investimento. A fronte di tale osservazione, la società proponente nelle proprie «Controdeduzioni alle nuove osservazioni del pubblico», alle pagine 19 e 34 rimanda all'allegato 3 pomposamente autodefinito quale Piano Industriale.



Volendo continuare a mantenere uno stile formale e poco incline all'ironia, non si può non osservare che dalla lettura di tale allegato non è possibile ricavare alcuna informazione funzionale agli scopi che ci si prefigge. Infatti, il presunto progetto industriale presentato da Ecoenergia srl non contribuisce in alcun modo al reperimento di informazioni utili – da un punto di vista economico-finanziario – circa l'entità dei ricavi, dei costi e del relativo risultato economico di esercizio nonché per verificare la presenza di un equilibrio finanziario.

In più, occorre ribadire quanto già scrivemmo nelle precedenti osservazioni depositate nel settembre del 2009 in merito alla capacità del progetto di contribuire concretamente alla produzione di energia elettrica; infatti, l'oggettiva modestia dell'investimento prospettato (10 MWe) risulta del tutto ininfluenza sia in relazione alla quota nazionale e regionale di energia elettrica prodotta che in rapporto alla domanda della stessa. Malgrado gli intenti enunciati dai redattori delle nuove «Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico» assumano – ovviamente – un sapore autocelebrativo, i dati ufficiali dimostrano che l'incremento percentuale di energia elettrica fornita dall'impianto in discussione sarà del tutto irrilevante. Laddove costruito, pertanto, l'impianto finirebbe per rappresentare – in un'analisi di tipo SWOT – esclusivamente una minaccia per l'ambiente esterno con un uso irrazionale di risorse anche economiche.

Pertanto, al fine di fornire una sufficiente comprensione delle dinamiche che di seguito saranno trattate, sarà operata una suddivisione



schematica dei principali aspetti che presentano una maggiore rilevanza per le finalità che il presente documento si propone.

6.1. L'ENTITA' DEL FINANZIAMENTO.

Dopo una riproposizione di notizie tecniche già evidenziate altrove e relative alle caratteristiche dell'impianto, si apprende che l'intero progetto necessiterà di una copertura finanziaria pari a 58.000.000 di Euro (i. i. e circolante) la cui fonte è qui di seguito esplicitata:

- 1) aumento di Capitale Sociale: 11.000.000 Euro;
- 2) project financing: 38.000.000 Euro della durata di anni 10 di cui i primi due in preammortamento;
- 3) finanziamenti a breve termine: 9.000.000 Euro.

Prima di procedere oltre, appare doveroso sintetizzare i profili societari della società proponente ed i rapporti intrattenuti con altre società riconducibili, in qualche misura, alla famiglia Marcegaglia.

La società proponente è la Ecoenergia srl con Capitale Sociale interamente versato di € 100.000,00 partecipata al 100% dalla Euroenergy Renova srl, a sua volta partecipata al 51% dalla Euroenergy Group srl e per la restante quota dalla C. I. S. A. SpA. Euroenergy Group è interamente controllata dalla Marcegaglia SpA.

Un quadro caratterizzato da rapporti societari intimamente connessi di partecipazioni e quote di controllo ma che – in una sorta di scatole cinesi – consentono di rilevare la modesta entità del Capitale Sociale della



Ecoenergia srl interamente versato nella misura di 100.000 Euro. Ritenere, pertanto, che dei 58.000.000 € necessari per la fattibilità dell'investimento ben 11.000.000 € possano derivare da un aumento del Capitale Sociale, appare francamente poco credibile.

La società proponente dichiara – altresì - che la quota più consistente della copertura finanziaria dell'investimento deriverà da un project financing per un ammontare complessivo di 38.000.000 € pari ad oltre il 65% dell'intera quota di progetto da finanziare. Ci si sarebbe aspettati da parte della Ecoenergia srl, una quantità di informazioni e di dati più corposa rispetto alla mera enunciazione del valore fornito. Tuttavia, appare doveroso ricordare che il project financing si innesta in quelle forme di cooperazione pubblico-privato con cui si finanziano specifici progetti ritenuti appetibili per i finanziatori in virtù della loro capacità di generare adeguati flussi di cassa a garanzia del capitale prestato. Il riferimento normativo essenziale per l'esercizio del Project Financing è la Legge 415/98, la cosiddetta Merloni-Ter il cui art. 11 ha aggiunto alla legge quadro gli artt. 37bis-37 nonies, successivamente confluiti negli artt. 153-160 del Codice degli Appalti.

Al fine di dimostrare l'assoluta infondatezza di quanto asserito dalla Ecoenergia srl in merito a questo punto sarà doveroso sintetizzare le principali fasi in cui si sostanzia un project financing.

Fase 1: la promozione.

Entro il 30 giugno di ogni anno i promotori (soggetti privati) che intendono realizzare lavori pubblici o di pubblica utilità che siano già stati



inseriti nell'ambito della programmazione della Pubblica Amministrazione interessata, presentano a quest'ultima proposte relative alla loro realizzazione mediante contratti di concessione. Le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera possono essere a carico, anche solo in parte, dei promotori stessi. Tali proposte devono comprendere:

- uno studio di inquadramento territoriale e ambientale;
- uno studio di fattibilità;
- un progetto preliminare;
- una bozza di convenzione;
- un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito;
- una specificazione delle caratteristiche dei servizi e della relativa gestione;
- un'indicazione relativa a:
 - prezzo e valore dell'opera progettata;
 - tempo di esecuzione dei lavori e durata della concessione;
 - rendimento e modalità di gestione;
 - livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;



- parametri per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e delle relative misure;
- garanzie offerte alla Pubblica Amministrazione.

Fase 2: la valutazione della proposta.

La Pubblica Amministrazione, ricevuta l'offerta, provvede a:

- verificarne la fattibilità sotto il profilo urbanistico, tecnico ed ambientale;
- verificare l'assenza di condizioni ostative alla sua realizzazione;
- individuare le proposte che rientrano nella categoria di interesse pubblico.

Fase 3: l'indizione della gara.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la P. A. indice una gara finalizzata ad individuare – attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – due concorrenti da invitare ad una successiva procedura negoziata.

* * * * *

Da quanto evidenziato poc'anzi appare di tutta evidenza come quanto asserito da parte della società proponente e contenuto nell'allegato 3 in



Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione"
Via D. Scura, 19 – Modugno
www.azioneetradizione.it – info@azioneetradizione.it

merito al reperimento di 38.000.000 € a copertura parziale dei costi di realizzazione del progetto in questione non possa in alcun modo essere riferibile all'impianto di Modugno per ragioni evidenti e su cui appare inutile soffermarsi oltre. E' appena il caso di ricordare che quanto dichiarato all'interno della documentazione presentata dalla società proponente non costituisce affatto un mero dato ipotetico ma, al contrario, una serie di informazioni la cui falsità ed inattendibilità possono assumere anche dei risvolti di carattere penale.

Infine, la società Ecoenergia srl dichiara che i restanti 9.000.000 € deriveranno da accensione di prestiti a breve rispetto ai quali non è possibile sapere:

- 1) entità e tipologie delle garanzie offerte;
- 2) il costo complessivo del finanziamento;
- 3) la tipologia del finanziamento;
- 4) i tempi di erogazione del finanziamento;
- 5) il soggetto finanziatore.

In ogni caso, al fine di poter effettuare un'analisi complessiva, l'allegato redatto da Ecoenergia srl - previsto come obbligatorio dalla normativa regionale - non fornisce neppure indicazioni in merito a:

- 1) i criteri necessari al fine di quantificare l'investimento in 58.000.000 €;



- 2) la distinzione quantitativa e monetaria tra costi fissi e variabili di produzione;
- 3) gli oneri figurativi e costi che non hanno una diretta uscita monetaria;
- 4) quanta parte dei costi saranno finanziati attraverso somme erogate in regime di convenzione CIP 6.

6.2. RICAVI TOTALI.

L'allegato 3 in merito a questo aspetto si limita semplicemente a fornire un duplice dato quantitativo-previsionale: il prezzo medio di vendita nei primi otto anni di vita dell'impianto «di 0,21 €/KWh» e la misura dei ricavi della Ecoenergia srl derivanti dal conferimento del CDR prodotto dalle Società progetto Ba 5 e Lecce Provincia pari a circa 45/t per un ammontare complessivo nominale annuo di 90.000 t.

A giudizio di chi redige le presenti osservazioni, le informazioni fornite dalla Ecoenergia srl da questo punto di vista appaiono carenti, lacunose ed imprecise perché nulla dicono in relazione a:

- 1) i criteri di formazione del prezzo medio di vendita dell'energia prodotta;
- 2) i criteri di formazione del prezzo medio di conferimento del CDR prodotto dalle Società Progetto;



- 3) il rapporto tra prezzi e scenari inflattivi di medio/lungo periodo al fine di evitare i classici fenomeni di aumenti dei ricavi indotti da incremento dell'indice di inflazione.

Inoltre, i ricavi ipotizzati da Ecoenergia srl e derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta, non costituiscono la misura dei proventi ragionevolmente ottenibili ogni anno per l'arco temporale considerato rappresentando, al contrario, una mera indicazione dei ricavi massimi conseguibili nell'ipotesi poco plausibile che l'intera capacità produttiva sia sfruttata al massimo ogni giorno per i primi otto anni. Infatti, il calcolo proposto dai redattori dell'allegato per l'ottenimento dei 19.000.000 € ipotizza che ogni giorno e per tutti gli otto anni, la produzione e la vendita di energia elettrica sia sempre costantemente uguale a 10 MW/h. Si confonde, evidentemente la capacità produttiva nominale con quella effettiva e che dipende, come in ogni progetto imprenditoriale, dalle richieste del mercato. Ne consegue, pertanto, che i ricavi proposti dalla società non possono essere accettati come ricavi medi ma come ricavi auspicabili e massimi conseguibili nell'ipotesi – poco realistica – che tutta la capacità produttiva si traduca in energia elettrica venduta per tutti gli otto anni considerati.

A tal proposito, sarebbe stato auspicabile da parte della società Ecoenergia sr, la simulazione di uno scenario economico attraverso, ad esempio, l'ausilio di una break even analysis che – mediante l'individuazione dei costi fissi e costi variabili di produzione – avrebbe consentito di individuare il punto di pareggio inteso come la misura della quantità di energia



elettrica da produrre e vendere per assicurare un pareggio tra costi e ricavi di esercizio. Tutto ciò avrebbe consentito di individuare un punto di partenza dal quale cominciare ad analizzare seriamente la fattibilità economica del progetto proposto. Presentare, come è stato fatto dalla società Ecoenergia srl, un allegato che non possiede gli elementi minimi necessari al fine di permettere ai soggetti che intervengono nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, alcun giudizio complessivo in merito al progetto presentato, costituisce una grave forma di superficialità incompatibile con un gruppo che si autodefinisce di livello mondiale.

6.3. ANALISI FINANZIARIA.

Se tutto quanto sopra evidenziato non fosse già sufficiente, si potrebbe continuare nell'analisi critica delle controdeduzioni avanzate dalla società proponente, sottolineando la completa assenza di ogni valutazione finanziaria dell'investimento proposto: nessun budget di cassa consente di calcolare quanto ed in che misura l'investimento proposto sia capace di autogenerare flussi adeguati di entrate monetarie compatibili con i rispettivi flussi in uscita.

Lacunosità informativa incomprensibile atteso che la redditività aziendale e gli equilibri patrimoniali, dipendono anche e soprattutto dall'assenza - in ogni momento - di cortocircuiti tra entrate ed uscite connesse alla gestione dell'impresa. Nel caso specifico, l'allegato 3 pur autocelebrandosi quale Piano Industriale, non consente da un punto di vista finanziario di comprendere:



- 1) con quale periodicità quanta parte dei ricavi conseguibili si tradurranno in entrate di cassa;
- 2) quanta parte dei costi di esercizio saranno imputabili ad oneri finanziari legati all'entità dei finanziamenti esterni;
- 3) quali sono le uscite connesse all'impiego di materie prime, allo smaltimento delle ceneri, ai costi di trasporto, ecc.
- 4) quanta parte dei costi totali non daranno luogo ad effettive uscite di cassa (ad esempio gli ammortamenti);
- 5) quanta parte dei flussi di cassa in entrata derivano da sovvenzionamenti pubblici

* * * * *

A conclusione di questa analisi, appare superfluo osservare come il documento richiesto dalla Legge Regionale non sia stato allegato alle ulteriori Controdeduzioni redatte dalla società proponente salvo voler ritenere che l'allegato 3 possa essere inspiegabilmente considerato come risultato dell'analisi economica di costi e benefici, ma in questo caso ci si troverebbe davanti ad un lampante esempio di stravolgimento doloso della realtà.

7. CARATTERISTICHE E PROVENIENZA DELLE BIOMASSE E DEL CDR.

Nelle numerose pagine che formano lo SIA opportunamente integrato, la società proponente non fornisce alcuna informazione neppure indicativa in merito alle fonti di approvvigionamento di una materia prima che



Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione"
Via D. Scura, 19 – Modugno
www.azioneetradizione.it – info@azioneetradizione.it

dovrebbe essere combusta nell'impianto proposto: le biomasse. Ecoenergia srl ha sempre preferito nicchiare sulla questione mostrando tutta la lacunosità della documentazione presentata limitandosi – in prima battuta - ad una generica quanto inutile asserzione secondo la quale le biomasse saranno reperite nei mercati regionali ed interregionali laddove disponibili e poi correggendo il tiro nelle ultime Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico dichiarando che il mercato di approvvigionamento sarà esclusivamente regionale.

Compressione della sfera dimensionale del mercato di riferimento dovuta, molto probabilmente, a quanto già avemmo modo di rimarcare nelle precedenti osservazioni depositate in Conferenza di Servizi del 25.09.2009. Infatti, la recente sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I n. 1550 del 18 giugno 2009 ha rammentato che è fatto assoluto divieto di smaltire rifiuti di produzione extraregionale anche se trattasi di rifiuti annoverabili tra quelli urbani non pericolosi.

Tuttavia, pur apprezzando tale ripensamento non si può fare a meno di continuare a rimarcare l'assoluta carenza di informazioni circa i mercati di fornitura delle biomasse che saranno bruciate nell'impianto proposto. Assenza di informazioni non trascurabile al fine di poter pervenire ad una più completa cognizione dell'impatto ambientale legato alla quantità, alla frequenza ed agli spostamenti dei mezzi interessati al trasporto delle biomasse stesse.

In relazione alle caratteristiche del CDR si rimanda a quanto abbiamo avuto modo di considerare nelle precedenti osservazioni del 2008



e del 2009 anche in rapporto alla qualificazione dell'impianto proposto come inceneritore e non come centrale di produzione di energia elettrica. Tuttavia, dalla lettura dell'allegato 3 a cui le nuove «Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico» fanno riferimento, è possibile ricavare un ulteriore elemento di novità di non poco conto. In tutta la documentazione fino a questo momento presentata dalla Società Ecoenergia srl, si è sempre fatto riferimento all'impianto di produzione del CDR di Conversano (BA). Nell'allegato 3 si evince, al contrario, che «il CDR necessario per il ciclo di produzione, pari a circa 90.000 t/anno, sarà fornito interamente dalle società Progetto BA 5 e Lecce Provincia (...)». Quest'ultima Società Progetto si trova ubicata nel Comune di Cavallino (Le) e dista dall'impianto di Modugno oltre 170 km.

Orbene, mentre per l'impianto di Conversano la società proponente ha provveduto ad indicare il tragitto, i consumi (sia pur parziali) e le quantità dei mezzi che saranno impiegati, l'indicazione del sito ubicato nel Comune di Cavallino costituisce una vera novità la cui menzione imporrebbe alla società proponente di indicare con esattezza – alla stregua di quanto già fatto per il sito di Conversano – l'impatto inquinante indotto dai mezzi che saranno adibiti del trasporto di CDR provenienti dall'impianto salentino.



8. EMISSIONE DEI MEZZI PESANTI.

Con riferimento a questo aspetto, già accennato al punto immediatamente precedentemente, avemmo modo di soffermarci dettagliatamente nelle osservazioni presentate nel settembre del 2009. In quell'occasione dimostrammo come i dati forniti dalla società Ecoenergia srl fossero del tutto imprecisi ed al limite dell'arbitrarietà. In particolare evidenziammo - tra le altre cose - che:

- 1) nessuna indicazione viene fornita in merito al luogo, alla frequenza, alla quantità ed alla qualità dei mezzi impiegati per il trasporto di ammoniaca e di gasolio;
- 2) nessuna indicazione viene fornita in merito al luogo di smaltimento delle ceneri e dei fanghi prodotti dall'impianto e, conseguentemente, non è possibile valutare l'impatto ambientale provocato dalle emissioni dei mezzi che saranno impiegati a tale scopo;
- 3) i dati inerenti gli agenti inquinanti sono riferiti esclusivamente ai mezzi pesanti che saranno impiegati per il trasporto del CDR e biomasse fermo restando tutte le carenze informative già evidenziate in altri punti delle presenti osservazioni;
- 4) i calcoli di cui al punto precedente sono stati riferiti dalla società proponente al solo tragitto Conversano-Modugno senza considerare il percorso inverso;



- 5) i dati così ottenuti sono stati rielaborati ottenendo un quantitativo di agenti inquinanti pari ad oltre 1,3 tonnellate annue.

Rispetto a tali imprecisioni la società proponente non fornisce alcuna spiegazione limitandosi a scrivere a pagina 32 delle nuove «Controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico» che «un incremento come quello ivi stimato di 1,5 camion/ora sia assolutamente trascurabile considerata la destinazione industriale del sito di localizzazione dell'impianto».

Non può non constatarsi l'estrema difficoltà in cui trovasi la società proponente che continua a non fornire spiegazioni anche solo di massima rispetto ai cinque punti richiamati in precedenza lasciando – altresì - intendere che l'ammontare complessivo dei mezzi impiegati nelle fasi di progettazione e di gestione dell'impianto coinciderà con quelli che saranno utilizzati con il trasporto di CDR dal sito di Conversano. Se così fosse, allora si dovrebbe ammettere che ammoniaca, gasolio, biomasse, CDR proveniente da Cavallino e Bari, ceneri e fanghi saranno oggetto di teletrasporto!

In più, in maniera del tutto soggettiva, la società proponente autocertifica che l'inquinamento provocato da un incremento di 1,5 camion ogni ora sia assolutamente trascurabile. Al di là della non fondatezza di tale parametro numerico per le considerazioni svolte in precedenza, saremmo interessati a conoscere:



- 1) sulla base di quali argomentazioni scientifiche si stima tale irrilevanza dell'impatto ambientale;
- 2) quale soglia massima non deve essere superata per definire l'incremento considerato dei mezzi pesanti preoccupante e non più trascurabile.

9. STATO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

Su tale punto riteniamo di aver abbondantemente dimostrato, sin dalle prime Osservazioni allo SIA dell'agosto 2008 e nelle successive del settembre 2009, l'oggettiva e costante criticità ambientale gravante sul territorio di Modugno. All'uopo, val la pena di ricordare – ancora una volta - che:

- a) il Piano Regionale della Qualità dell'Aria - adottato con deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n. 328 dell'11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008 ed emanato con regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008, successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 28 maggio 2008 – ha inserito il Comune di Modugno in Zona C, ossia tra quei comuni con «qualità dell'aria peggiori, ovvero (...) quelli dove sono stati misurati o stimati concentrazioni superiori ai limiti di legge» e che necessitano di «misure di risanamento rivolte sia alla mobilità che al comparto industriale»;



- b) i report dei dati degli agenti inquinanti registrati dalle centraline di monitoraggio della società Energia e validati dall'A.R.P.A. Puglia dimostrano sistematici ed abbondanti sforamenti del PM₁₀ rispetto ai limiti di legge consentiti.

Questo stato di cose può non essere gradito alla società proponente e, sotto certi aspetti, trattasi di una situazione comprensibile ma la realtà dei fatti non può essere interpretata a piacimento e, come ha già avuto modo di dimostrare la stessa A.R.P.A. Puglia, l'impianto proposto è incompatibile con il territorio modugnese il cui "stato di salute" non trarrebbe alcun beneficio da un eventuale insediamento industriale come quello proposto da Ecoenergia srl.

10. PRESENZA DI ULIVETI. INCOMPATIBILITÀ DELL'IMPIANTO.

Nelle nostre precedenti Osservazioni allo SIA dell'agosto del 2008 avemmo modo di sottolineare come l'impianto proposto potesse presentare situazioni di incompatibilità con l'art. 21 del D. Lgs 228/2001 posto a tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. È appena il caso di ricordare che – dallo stesso Studio di Impatto Ambientale redatto dalla società proponente - si ricava che il territorio proposto per la localizzazione dell'impianto si innesta in una zona a forte vocazione agricola con la preponderante presenza di uliveti. Secondo il «Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Terra di Bari"» redatto dalla Camera di Commercio, Industria,



Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione"
Via D. Scura, 19 – Modugno
www.azioneetradizione.it – info@azioneetradizione.it

Agricoltura ed Artigianato di Bari, si ricava che l'olio prodotto con l'utilizzo di olive provenienti dai Comuni di Modugno, Bari e Bitonto può fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata «Terra di Bari».

Dal combinato disposto dell'art. 21 del D. Lgs 228/2001 e degli artt. 1, 3.3, 4.5 del Disciplinare della C.C.I.A.A. di Bari ne deriva che il territorio di Modugno non può ospitare l'impianto in questione.

Allo scopo di sgombrare il campo da ogni equivoco e/o interpretazione soggettiva della norma prevista dal Decreto Legislativo sopra richiamato, si fa presente che esso fa esplicito riferimento agli «impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti». Occorre, pertanto, preliminarmente qualificare la funzione e la tipologia dell'impianto proposto.

A giudizio di chi redige le presenti osservazioni, non v'è dubbio alcuno che trattasi di un investimento finalizzato alla realizzazione di un inceneritore. La società proponente, però, ha sempre preso le distanze da tale tipizzazione preferendo – al contrario – parlare di «centrale termoelettrica alimentata da un combustibile prodotto dalla filiera dei rifiuti» o di «impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili». A tal proposito la società Ecoenergia srl, fa esplicito riferimento alla direttiva sui rifiuti 2008/98/CE.

Orbene, la medesima direttiva richiamata dalla società proponente, all'«art. 3 – Definizioni» testualmente dispone che per recupero deve intendersi «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati



altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione». L'allegato II al punto R1 dispone che tra le operazioni di recupero si individuano anche quelle legate all'«utilizzo principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia».

Su tale puntualizzazione la stessa società sembrerebbe convergere poiché a pagina 42 delle «Controdeduzioni alle Nuove Osservazioni del Pubblico», si rimanda esattamente all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE al fine di dimostrare come – dal suo punto di vista – l'impianto in questione contribuirebbe a ridurre le emissioni di CO₂ in linea con il protocollo di Kyoto. In più, nell'allegato 2 «Dichiarazione Annuale Centrale di Massafra (Anno 2008)», della stessa società Ecoenergia srl, in più punti si ribadisce tale aspetto.

Pertanto, l'impianto in questione si qualifica – anche per stessa ammissione della società proponente - come impianto per il recupero dei rifiuti e, in quanto tale, incompatibile con un territorio dedito alla produzione di olio di Denominazione di origine Controllata «Terra di Bari».

Rispetto a queste argomentazioni, la società proponente non fornisce alcuna spiegazione preferendo riproporre la personalissima tesi della modestia delle emissioni e, ancora una volta, di una non meglio precisata «letteratura scientifica». Norme giuridiche nazionali e direttive comunitarie liquidate in poche righe da parte di Ecoenergia srl con argomentazioni oggettivamente insufficienti che tradiscono – a parere di chi scrive le presenti Osservazioni – un palese imbarazzo ed incapacità di controbattere all'evidenza dei fatti.



Anche l'«Expertise su analisi di suoli agrari e tessuti vegetali campionati in sito di Massafra (TA)» condotta dall'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Produzione Vegetale e firmata dal Prof. P. Genevini riferita all'impianto di Massafra e datata 2006 in allegato alle «Controdeduzioni al Parere ARPA Puglia», costituisce un supporto debole a quanto osservato in merito all'inidoneità del territorio di Modugno ad ospitare l'impianto di recupero dei rifiuti di Ecoenergia srl.

11. CONCLUSIONI.

Le presenti osservazioni al progetto di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di CDR proposto dalla Società Ecoenergia srl da costruirsi in territorio di Modugno, sono da leggersi congiuntamente alle precedenti osservazioni presentate dal Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione" nell'agosto del 2008 e nel settembre del 2009.

Ciò premesso, si chiede in prima battuta di annullare l'intera procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per i seguenti motivi che, peraltro, risultano essere già stati esplicitati anche in altri punti del presente documento:

- a) completa assenza in capo alla società proponente della titolarità/proprietà dei suoli;
- b) assenza di titolo a costruire per revoca dei permessi rilasciati nel 2003 e nel 2007 dal Comune di Modugno;



- c) violazione dei termini perentori ex L. R. 11/2001 per la presentazione della documentazione richiesta;
- d) assenza di Nulla Osta paesaggistico su aree sottoposte a relativi vincoli;
- e) incompletezza della documentazione - sia pur depositata oltre i termini di cui al punto precedente - ed in particolare relativamente ai «risultati dell'analisi economica di costi e benefici» esplicitamente richiesti dalla L. R. 11/2001.

A giudizio di chi redige le presenti osservazioni, una valutazione contraria a quanto richiesto, costituirebbe una gravissima violazione di elementari principi – anzitutto – del buon senso ma anche di norme costituzionali, amministrative e penali le cui conseguenze sarebbero da considerare nelle sedi opportune.

In ogni caso, anche laddove codesto Ufficio di Valutazione Impatto Ambientale dovesse esprimersi nel senso di dare seguito alla procedura in corso, si chiede di fornire un giudizio assolutamente negativo alla proposta in questione per le seguenti ragioni:

- a) incompletezza/omissione dei dati relativi ai seguenti aspetti:
 - tossicità e smaltimento delle ceneri prodotte;
 - caratteristiche e provenienza del CDR e biomasse;



- formazione dello slip di ammoniaca oltre l'ambito territoriale di Modugno;
 - emissioni inquinanti della totalità dei mezzi pesanti coinvolti
- b) inidoneità del territorio di Modugno in virtù di:
- un'accertata situazione ambientale già critica da un punto di vista dei carichi inquinanti;
 - una presenza di produzioni agricole tipiche e protette incompatibili con la presenza di un impianto come quello proposto.

Modugno, 24.02.2010

Dr. Gianvito ARMENISE



Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione"
Via D. Scura, 19 – Modugno
www.azioneetradizione.it – info@azioneetradizione.it